



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 1 VENTIMIGLIESE

Manifestazione di interesse per l'individuazione di Enti del Terzo Settore (ETS) per la coprogettazione esecutiva e gestione di interventi nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1, Sub-Investimento 1.1.1 "Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini – Programma di Intervento e Prevenzione dell'Istituzionalizzazione P.I.P.P.I.".

CUP H64H22000420007 (CIG 9991670AEA)

VISTI:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea a sostegno della ripresa economica, dopo la crisi COVID-19;
- la Legge 144 del 17 maggio 1999, istitutiva del "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con l'intento di fornire, tempestivamente, informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, in riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021: in particolare Misura 5, Componente 2, Investimento/sub investimento/riforma 1.2 e 1.3.1 e 1.3.2 del PNRR;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1^a luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 1/15 pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";
- l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti dello strumento finanziario Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze numeri 31, 32, 33 del 2021 e 4, 6 del 2022 e ss.mm. e ii.;

VISTI ALTRESÌ:

- l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo DNSH (*Do no significant harm*) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio - non arrecare un danno significativo - a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) nonché degli obiettivi finanziari stabiliti dal PNRR intendendosi, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico:
 - ✓ target (*obiettivi*) = risultati quantitativi;
 - ✓ milestone (*traguardi*) = risultati qualitativi.
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" ed in particolare l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso".
- la delibera del CIPE n. 63, del 26 novembre 2020, che introduce la normativa in attuazione della riforma del CUP;
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR, corrispondenti milestone e target.

RICHIAMATI:

- il Decreto n. 450/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), con il quale è stato adottato il Piano Operativo per la presentazione di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 "Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti", Sub-Investimento 1.1.1 "Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini" – Programma di Intervento e Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.).
- il Decreto n. 5/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), con il quale è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali, da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Sub-Investimento 1.1.1 "Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini" – Programma di Intervento e Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) finanziato dall'Unione Europea – Next generation EU;
- il Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022 l'approvazione dei progetti degli Ambiti territoriali ammessi al finanziamento;

- l'art. 5 della delibera dell'ANAC n. 32 del 20/01/2016 "Determinazione Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali", che recita: "Le organizzazioni del terzo settore hanno un ruolo di rilievo in materia di progettazione di interventi innovativi e sperimentali, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2010. La coprogettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale";
- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali (MLPS) n. 72 del 31/03/2021 che detta le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo settore (ETS), in applicazione del Titolo VII (articoli 55-56-57) del D.Lgs. 117 del 2017;
- il D.Lgs. 117 del 03/07/2017 "Codice del Terzo Settore" che riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e salvaguardandone spontaneità ed autonomia, favorendo l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- il parere del Consiglio di Stato n. 2052/2018, sulla corretta interpretazione degli articoli 55, 56 e 57 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, rispetto alla normativa prevista dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" per quanto riguarda gli affidamenti dei servizi sociali;
- - le modifiche del Codice dei contratti pubblici introdotte dal Decreto 76/2020, così come convertito dalla legge 120/2020, da cui si evince la piena legittimità dei procedimenti fondati sull'art. 55 del D.Lgs. 117/2017;
- la Legge 328/2000, art. 8 che individua, nei Comuni, singoli o associati, il soggetto responsabile della progettazione, gestione ed erogazione dei servizi e degli interventi rivolti alla grave marginalità;
- la Legge Regionale n. 12/2006, che disciplina la rete di servizi atti a promuovere ed assicurare la tutela sociale e sociosanitaria delle persone in condizioni di bisogno;
- la Deliberazione di Conferenza dei Sindaci di n. 2 del 27 Luglio 2022, con cui sono state approvate le proposte progettuali da candidare sull'Avviso 1/2022 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali;

PREMESSO CHE:

- il 28 luglio 2021, la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali ex L. 328/2000, ha approvato il Piano nazionale degli interventi per le annualità 2021-2023 (successivamente autorizzato anche dalla Conferenza Stato Regioni) riconoscendo P.I.P.P.I. come "Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali (LEPS)";
- per il triennio 2022-2024, il programma P.I.P.P.I. vedrà la continuità del finanziamento sul Fondo Nazionale Politiche Sociali per 65 Ambiti territoriali sociali (ATS) all'anno, grazie alla ripartizione del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) oltre ad un finanziamento aggiuntivo per 400 ATS, derivante da fondi del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR), al quale ogni ATS potrà accedere per tre volte, nel periodo 2022-2024;
- il Comune di Ventimiglia, Capofila del Distretto Sociosanitario n. 1 Ventimigliese ha partecipato all'Avviso pubblico 1/2022 PNRR NEXT GENERATION, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presentando domanda di ammissione a proposte di intervento nelle Linee di attività relative alla Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Sub-Investimento 1.1.1 "Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini" – Programma di Intervento e Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) - CUP H64H22000420007 e tali proposte progettuali sono state ammesse a finanziamento con il seguente importo: **Euro 211.500,00** (duecento undicimila cinquecento), di cui *Euro 190.409,00* (centonovantamila quattrocento nove) per costi di investimento ed *Euro 21.091,00* (ventunomila novantuno) per costi di gestione.

DATO ATTO CHE il Comune di Ventimiglia, Capofila del Distretto Sociosanitario n. 1 Ventimigliese ritiene opportuno avviare il percorso preliminare di individuazione di soggetti competenti e qualificati, interessati a collaborare formalmente con il Distretto Sociosanitario N.1 Ventimigliese, alla progettazione operativa delle azioni poste a finanziamento PNRR M5C2, Investimento 1.1.1.

TUTTO CIO' PREMESSO SI RENDE NOTO CHE

il Comune di Ventimiglia, Capofila del Distretto Sociosanitario n. 1 Ventimigliese, con sede in Piazza della Libertà 3 – 18039 – Ventimiglia (IM), indice un Avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore, in possesso dei requisiti generali e specifici, che manifestino la disponibilità alla co-progettazione ed alla gestione degli interventi e delle attività a valere sull'Avviso pubblico 1/2022 approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.5 del 15.02.2022, per l'Investimento 1.1.1. "Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini" – Programma di Intervento e Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.).

I Servizi e le relative fonti di finanziamento sono meglio declinati nella tabella di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente Avviso non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche, ovvero obblighi negoziali da parte o nei confronti del Comune di Ventimiglia, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare e/o annullare, in tutto o in parte, con atto motivato, nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico e/o per cause ostative alla realizzazione dei servizi in argomento, il procedimento avviato e di non dar seguito a successivi accordi di collaborazione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Il Comune di Ventimiglia si riserva altresì la possibilità di procedere alla co-progettazione e gestione degli interventi di cui sopra, anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida.

ARTICOLO 1 - FINALITÀ ED INTERVENTI

Nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 55 del D.Lgs. 117/2017, in materia di coinvolgimento e partecipazione degli Enti del Terzo settore, nonché di quelli ex art. 12 della legge 241/1990 di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, il Comune di Ventimiglia, al fine di attivare interventi efficaci ed efficienti sul territorio del Distretto Sociosanitario n. 1 (DSS1), intende procedere, con il presente avviso, alla selezione di qualificate partnership territoriali e relative idee progettuali, per la coprogettazione e realizzazione delle azioni di cui al presente avviso.

I soggetti in possesso dei requisiti prescritti al successivo articolo 3, parteciperanno al tavolo di co-progettazione, diventando partner operativi del Comune di Ventimiglia per la successiva realizzazione del progetto, la predisposizione di reportistica e documentazione delle attività, nonché rendicontazione dei costi. Si precisa, fin d'ora che l'attività di co-progettazione non sarà retribuita.

ARTICOLO 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

Sono invitati a presentare domanda gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, nello specifico:

- Società cooperative sociali;
- Organizzazioni di volontariato, di cui agli artt. 32, 33, 34 del D. Lgs. 117/2017, "Codice del Terzo Settore", che alla data di pubblicazione del presente avviso risultino iscritte nei registri di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266;
- Associazioni di promozione sociale, di cui agli artt. 35, 36, 37 del D. Lgs. 117/2017, "Codice del Terzo Settore", che alla data di pubblicazione del presente avviso risultino iscritte nei registri nazionale, regionali previsti dall'articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 460/1997 che alla data di pubblicazione dello stesso risultino iscritte nella relativa anagrafe regionale/nazionale;
- Fondazioni e altri enti di carattere privato (diversi dalle società) costituiti senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Qualora sia previsto dalla tipologia del soggetto giuridico, l'Ente del terzo settore dovrà essere iscritto al registro delle C.C.I.A.A., da cui risulti che l'attività svolta è pertinente alla procedura dell'Avviso in oggetto. Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'**Allegato A** del presente Avviso, debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Ente interessato, unitamente al documento in corso di validità.

Il RUP effettuerà le verifiche dei requisiti, come previsto dal successivo articolo 10.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissione determinerà l'immediata esclusione del richiedente dalla procedura in argomento.

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

Tutti i soggetti succitati devono svolgere attività senza scopo di lucro. Se il soggetto è organizzato in forma di società cooperativa, ex art. 2511 c.c., o come società consortile, ex art. 2615 ter. c.c., dovrà avere finalità mutualistiche.

È ammessa la candidatura di più soggetti aggregati in Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) già costituite o costituende.

ARTICOLO 3 - REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE

Gli ETS che aderiranno alla presente manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti di seguito elencati, dovranno avere almeno una sede operativa nel territorio del Distretto Sociosanitario n. 1 Ventimigliese, per il quale propongono la propria candidatura.

➤ Requisiti generali

I soggetti proponenti, all'atto della presentazione della domanda, non dovranno essere incorsi:

- a. nelle situazioni di esclusione di cui all'art. 94 (automatiche) e 95 (non automatiche) di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m. e i. ovvero:

CAUSE ESCLUSIONE AUTOMATICHE (art. 94 D.Lgs. 36/2023):

1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

g) del direttore tecnico o del socio unico;

h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

5. Sono altresì esclusi:

a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

CAUSE ESCLUSIONE NON AUTOMATICHE (art. 95 D.Lgs. 36/2023):

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;

c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

2. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

a) il reato è stato depenalizzato;

b) è intervenuta la riabilitazione;

c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;

e) la condanna è stata revocata.

- b. in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 1990, n. 55;
- c. in gravi negligenze o azioni in malafede, nell'esecuzione delle attività affidate dall'Amministrazione, errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;
- d. in false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione per l'assegnazione di contributi;
- e. in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di attività professionali derivanti da procedure di gara, finanziati con fondi comunitari e/o nazionali;

➤ **Requisiti generali afferenti al PNRR (D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021)**

I soggetti proponenti, all'atto della presentazione della domanda, dovranno altresì dichiarare l'assegnazione, in favore dell'occupazione femminile e giovanile (*età inferiore ad anni 36*), a pena di esclusione, ove sottoscritta la Convenzione di co-progettazione, di una quota pari ad almeno il 30% delle nuove assunzioni, necessarie per l'esecuzione del servizio o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Gli operatori economici tenuti alla redazione del "rapporto sulla situazione del personale" ex articolo 46 D.Lgs. 198/2006, dovranno, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, produrre una copia dell'ultimo documento redatto, recante attestazione della sua conformità, rispetto a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera ed al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma del citato articolo 46.

In caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, la documentazione dovrà essere corredata con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera ed al consigliere regionale di parità.

Tutti gli altri soggetti, diversi dai precedenti, che occupino un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, saranno tenuti a consegnare, alla stazione appaltante, una "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile, in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, formazione, promozione professionale, livelli, passaggi di categoria o di qualifica, altri fenomeni di mobilità, intervento della Cassa integrazione guadagni, licenziamenti, prepensionamenti e pensionamenti nonché retribuzione effettivamente corrisposta.

➤ **Requisiti di capacità tecnica**

Ogni soggetto dovrà inoltre possedere i seguenti **requisiti di capacità tecnica**:

- aver maturato comprovata esperienza, almeno triennale, nella progettazione e gestione di servizi analoghi a quelli per cui si concorre, partecipando al seguente avviso;
- aver realizzato le esperienze di cui sopra sul territorio del DSS1.

In caso di Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) o Consorzio, i requisiti di carattere generale dovranno essere posseduti da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento mentre, la capacità tecnica, potrà essere posseduta esclusivamente dal capofila.

I soggetti partecipanti attesteranno il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

ARTICOLO 4 - LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

La proposta progettuale dovrà essere sviluppata sul territorio del DSS1.

L'ente proponente, sia nel caso si trattasse di un unico soggetto che nel caso di ATS/Consorti, aderendo alla manifestazione di interesse, accetta e si impegna a presentare una proposta che vedrà la realizzazione degli interventi su tutto il territorio del DSS1.

In caso di più adesioni, con conseguente sottoscrizione di specifica Convenzione, i soggetti stabiliranno la suddivisione degli interventi, potendosi ipotizzare la creazione di distinte aree territoriali o tematiche di riferimento, seppur coordinate dal capofila, al fine di garantire attività omogenee e pienamente rispondenti agli obiettivi progettuali.

ARTICOLO 5 - DESTINATARI, AZIONI PROGETTUALI ED ARTICOLAZIONE DEL BUDGET

I soggetti che partecipano al presente avviso concorreranno al raggiungimento delle finalità progettuali, che consistono nel prevenire l'allontanamento del minore dalla propria famiglia articolando, in modo coerente, i diversi ambiti di azione coinvolti intorno ai bisogni del bambino nonché dei suoi genitori, favorendone il benessere e l'esercizio di una genitorialità positiva, responsabile e gradualmente autonoma, contrastando altresì le disuguaglianze sociali e la dispersione scolastica, tramite l'individuazione di idonei interventi (i cosiddetti "Dispositivi").

Le manifestazioni di interesse dovranno essere rese sull'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Nell'ambito della coprogettazione, si condividerà come attuare in concreto le diverse azioni, stabilendo le professionalità e le unità di personale impiegate nel coordinamento nonché nella gestione territoriale del programma.

ARTICOLO 6 – LE FASI DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA P.I.P.P.I.

Il Comune di Ventimiglia, Capofila del Distretto Sociosanitario n. 1 Ventimigliese, partecipa al programma P.I.P.P.I. con un primo modulo START e due successivi BASE, per un totale di tre annualità prevedendo il coinvolgimento di minimo 10 famiglie/anno.

Il programma è stato avviato nel mese di Gennaio 2023 e terminerà a Marzo 2026, come definito dalle direttive ministeriali relative al PNRR – M5C2, fatta salva la possibilità, da parte del MLPS, di prevedere tempistiche diverse.

L'accompagnamento delle Famiglie Target prevede tre momenti di valutazione, con altrettante scansioni temporali: a T0 (avvio del Programma con le Famiglie), a T1 (valutazione intermedia) e a T2 (valutazione conclusiva dell'intervento)

Le fasi del Programma P.I.P.P.I. si concretizzano in:

1. **Prima fase** di "*pre-implementazione*" che prevede l'individuazione del Referente Territoriale, dei Coach e delle Equipe Multidisciplinari (EEMM) che accompagneranno le famiglie per 12 mesi. Saranno individuate le Famiglie Target (FT), che presentino caratteristiche di vulnerabilità e/o negligenza ma anche volontà di collaborare e partecipare attivamente e, per ciascuna di esse sarà compilato il "pre-assessment".
Sempre in questa fase, si porranno le basi per la successiva attivazione dei Dispositivi di intervento, con il coinvolgimento dei servizi socio sanitari per la prima infanzia, delle scuole e degli operatori;
2. **Seconda fase** di "*implementazione*" del programma con le FT, in base all'unitarietà dei bisogni di crescita del bambino, compreso nel suo mondo di relazioni.
Saranno attivati i Dispositivi di intervento riconducibili, sul territorio del Distretto Sociosanitario n. 1 Ventimigliese, a quattro tipologie ovvero: servizio di educativa domiciliare e territoriale / gruppi con i genitori, con i bambini e con i genitori – bambini / partenariato scuola-famiglia-servizi / vicinanza solidale;
3. **Terza fase** di "*post-implementazione*": le EEMM compilano la documentazione, concludono la raccolta dati, compiono l'analisi sulle attività svolte e compilano il "post assesment" per ogni FT.

In ogni fase del programma si utilizzerà lo strumento condiviso di valutazione e progettazione online "*RPM_online*" (Rilevazione, Progettazione e Monitoraggio) creato dall'Università di Padova.

ARTICOLO 7 – LA COPROGETTAZIONE ED I DISPOSITIVI FINANZIATI

I Dispositivi previsti e finanziati dalla programmazione P.I.P.P.I. sono quattro ed ognuno è del tutto interdependente dall'altro:

1. **Educativa domiciliare e territoriale:** gli educatori professionali sono presenti con regolarità in casa e nell'ambiente di vita della famiglia, al fine di valorizzare le risorse che si manifestano ed accompagnare il processo di costruzione di risposte positive ai bisogni evolutivi del bambino, da parte delle figure genitoriali, in maniera sempre più autonoma;
2. **Gruppo genitori / gruppo bambini / gruppo genitori - bambini:** si prevedono incontri periodici di gruppo, a cadenza preferibilmente settimanale, realizzati in forma integrata o parallela fra adulti e bambini, con la partecipazione degli educatori professionali che affronteranno tematiche collegate ai bisogni esplicitati nei progetti quadro di ciascun bambino;
3. **Partenariato scuola-famiglia-servizi:** gli operatori e gli insegnanti collaborano alla costruzione del progetto quadro sin dalle prime fasi, anche realizzando percorsi di apprendimento di abilità sociale ed emotiva, che consentano a tutti i bambini, "Pippi" e non, di sviluppare nuove capacità, a sostegno dei percorsi di apprendimento e delle relazioni familiari;
4. **Vicinanza solidale:** forma di solidarietà tra persone e famiglie volta ad attivare la condivisione di risorse ed opportunità, valorizzando l'ambiente di vita del bambino ed il potenziamento di reti sociali che potranno agire, anche dopo la chiusura dell'intervento, mettendo a disposizione quanto maturato ed acquisito.

I Dispositivi *de quibus* andranno attivati sul territorio del DSS1 Ventimigliese, ricomprendente 17 Comuni: Airole, Apricale, Bordighera, Camposso, Castel Vittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta S. Michele, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallecrosia, Vallebona, Ventimiglia.

L'efficacia dei dispositivi dipenderà da modo, contesto, interazione ed integrazione con cui saranno utilizzati nonché dal fatto che vi sia, di volta in volta, una centratura sui bisogni di sviluppo del bambino.

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 dovranno, sulla base del presente Avviso pubblico, presentare un'ipotesi progettuale con le azioni/attività che intenderanno intraprendere (anche limitatamente ad un solo dispositivo), chiarendo come contribuiranno al superamento della vulnerabilità delle famiglie ed alla promozione di un ambiente sicuro, protettivo e nutriente per i bambini.

La proposta progettuale dovrà essere presentata secondo la scheda "proposta progettuale" **Allegato B**.

ARTICOLO 8 - FONTI DI FINANZIAMENTO E DURATA DEGLI INTERVENTI

Il valore complessivo del progetto è pari ad **Euro 211.500,00** di cui:

- Euro 190.409,00 → costi di investimento per la realizzazione delle attività da parte degli ETS;
- Euro 21.091,00 → di costi di gestione (budget riservato al DSS1).

Si precisa fin d'ora che, in caso di economie intervenute sui costi di gestione, sarà effettuata una rimodulazione del budget, con conseguente maggior somma a disposizione per il finanziamento dei dispositivi.

Dispositivo finanziato	Budget per le 3 annualità di implementazione
Dispositivo Servizio di Educativa Domiciliare e Territoriale	Euro 121.000,00
Dispositivo Gruppi genitori/bambini	Euro 30.000,00
Partenariato scuola-famiglia-servizi	Euro 31.000,00
Vicinanza solidale	Euro 8.409,00

Nell'ambito della co-progettazione si condividerà come attuare in concreto i Dispositivi di intervento del Programma P.I.P.P.I., le professionalità nonché le unità di personale impiegate nel coordinamento e nella gestione.

L'Accordo di collaborazione avrà una durata massima triennale e la realizzazione dei progetti dovrà essere completata **entro il 31/03/2026**, salvo eventuali proroghe e/o comunicazioni ministeriali.

Gli ETS si impegneranno a:

- fornire i documenti e le informazioni necessarie al DSS1 entro i termini stabiliti, che saranno meglio dettagliati in sede di co-progettazione, onde poter accedere ai finanziamenti di cui al PNRR;

- presentare al DSS1, con cadenza mensile, le domande di rimborso/pagamento per le spese effettivamente sostenute o da sostenere, sulla base agli stati di avanzamento dei lavori (SAL).

ARTICOLO 9 - PRESENTAZIONE CANDIDATURE

L'istanza di partecipazione dovrà essere composta dalla seguente documentazione:

1. **"ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"** → sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto partecipante, completa dei relativi allegati come indicato nella domanda stessa.
2. **"ALLEGATO B – PROPOSTA PROGETTUALE"** → redatta con indicazione di finalità, azioni (Dispositivi) e destinatari, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto partecipante o del soggetto individuato quale capofila in caso di ATI/ATS costituita o costituenda.

La proposta progettuale dovrà contenere i seguenti elementi:

- descrizione del progetto, precisando le modalità organizzative e gestionali delle attività sia individuali (rivolte ai singoli nuclei familiari), che di gruppo (genitori / bambini / genitori-bambini), anche in relazione al contesto di vita.
Dovranno essere previste azioni di promozione nel territorio del DSS1 in termini di vicinanza solidale, integrate con i Servizi del territorio, oltre ad un percorso formativo rivolto agli operatori;
- piano economico;
- figure professionali coinvolte, indicando qualifiche, competenze e capacità;
- eventuale attività prestata da volontari;
- immobili/risorse aggiuntive che si intendono mettere a disposizione per la realizzazione del progetto;
- strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati attesi;
- modalità di gestione amministrativa delle risorse assegnate con rendicontazione delle azioni implementate, che dovrà avere cadenza mensile, nel rispetto delle scadenze dettate dal Ministero;
- esperienza maturata in servizi analoghi e/o partnership sul territorio del Distretto;
- radicamento nel territorio del DSS1 mediante duraturi rapporti di collaborazione con Enti, organizzazioni ed altri soggetti impegnati in ambiti di interesse sociale nonché nei processi di costruzione di una rete di offerta integrata e diversificata;
- requisiti tecnico/professionali per la gestione in rete di servizi ed interventi nonché per la puntuale rendicontazione delle spese.

In caso di raggruppamento, occorrerà produrre dichiarazione di intenti a costituirsi nella forma dell'Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS).

3. **"ALLEGATO C - COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE/ SCOPO (ATI/ATS) E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA"** → *(da compilarsi esclusivamente in caso di partecipazione in ATI/ATS)* debitamente compilato e sottoscritto dai legali rappresentanti degli ETS partecipanti all'ATI/ATS.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: comune.ventimiglia@legalmail.it entro e non oltre il giorno **31/08/2023**.

L'oggetto della comunicazione inviata via PEC dovrà essere:

"Manifestazione di interesse per l'individuazione di Enti del Terzo Settore (ETS) per la coprogettazione esecutiva e gestione di interventi di sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini – Programma di intervento e prevenzione dell'istituzionalizzazione P.I.P.I."

Ai fini del rispetto del suddetto termine faranno fede la data e l'ora della ricezione registrata dal gestore PEC server del mittente.

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

ARTICOLO 10 - AMMISSIONE DELLE PROPOSTE, CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

Il RUP, scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, procederà alla verifica dell'istanza e del possesso dei requisiti per essere ammessi alle fasi successive della co-progettazione, registrando gli esiti in apposito verbale e procedendo alla redazione del relativo elenco di ETS.

Saranno considerate **inammissibili** – e quindi escluse dalla valutazione – le candidature che non abbiano le caratteristiche minime richieste ed in particolare le proposte:

- pervenute oltre il termine stabilito ex articolo 9 del presente Avviso;
- presentate da soggetti diversi da quelli legittimati, o privi dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell'articolo 3 del presente Avviso;
- prive della documentazione richiesta, ai sensi dell'articolo 9 del presente Avviso;
- presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle specificamente indicate all'articolo 9 del presente Avviso;
- prive di sottoscrizione.

Ai soggetti non ammessi, per i motivi di cui sopra, sarà trasmessa formale comunicazione.

In presenza di vizi non sostanziali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti od integrazioni documentali.

Al fine di essere valutati come "soggetti ammissibili alla co-progettazione" sarà necessario che gli ETS rispettino i contenuti di cui al presente avviso e partecipino attivamente ed in modo continuativo, ai tavoli di co-progettazione.

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Una Commissione Tecnica, all'uopo nominata a seguito della scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, avrà il compito di valutare le manifestazioni di interesse pervenute, secondo i seguenti criteri di attribuzione dei punteggi:

NUMERO	ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	<i>La Commissione valuterà i requisiti amministrativi, organizzativi, tecnico/professionali e sociali dei concorrenti</i>	60
DETTAGLIO		
1.1	Assetto organizzativo (idoneità e competenza allo svolgimento delle attività oggetto di co-progettazione)	20
1.2	Conoscenza del territorio (DSS1) ed esperienze maturate nella gestione del programma P.I.P.P.I. e/o in servizi-progettazioni analoghe in termini di interventi educativo-preventivi in favore del benessere familiare e della genitorialità	10
1.3	Completezza e coerenza, con la metodologia P.I.P.P.I., della proposta progettuale per quanto concerne obiettivi, azioni, risorse e modalità di realizzazione delle attività	10
1.4	Modalità di connessione nell'attuazione dei quattro Dispositivi	10
1.5	Requisiti tecnico/professionali del concorrente nella gestione in rete degli interventi e nella loro puntuale rendicontazione	10
2	<i>La Commissione valuterà la compartecipazione in termini di risorse aggiuntive da parte dei concorrenti:</i>	30
DETTAGLIO		
2.1	Risorse aggiuntive, intese come beni immobili, attrezzature, strumentazioni (etc.) messe a disposizione per la realizzazione dei Dispositivi	10
2.2	Risorse aggiuntive tecnico/professionali, in termini di ore-lavoro, con particolare riferimento a qualificazione, formazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti (ulteriori figure professionali messe a disposizione con risorse proprie, eventuale apporto di volontari per ampliare od integrare le attività)	10
2.3	Integrazione del budget del progetto tramite risorse proprie o derivanti da finanziamenti e/o sponsorizzazioni	10

Nella valutazione delle proposte progettuali, ai fini dell'attribuzione dei punteggi, verrà utilizzata la seguente metodologia:

1. ogni commissario assegnerà a ciascun elemento della proposta un coefficiente compreso tra 0 ed 1, corrispondente al seguente giudizio di merito:

- 1.0 Ottimo;
- 0.9 Distinto;
- 0.8 Molto buono;
- 0.7 Buono;
- 0.6 Sufficiente;
- 0.5 Accettabile;
- 0.4 Appena accettabile;
- 0.3 Mediocre;
- 0.2 Molto carente;
- 0.1 Inadeguato;
- 0.0 Non valutabile.

2. verrà effettuata la media tra i coefficienti assegnati dai 3 commissari, ottenendo così un coefficiente medio;
3. il coefficiente medio sarà moltiplicato per il punteggio massimo ottenibile rispetto allo specifico criterio di riferimento;

Inoltre, ai punteggi acquisiti in base ai criteri di cui sopra, verranno sommati altri 3 punti per ognuno dei seguenti criteri premiali fino al raggiungimento dei 100 punti totali.

nei tre anni antecedenti la data di scadenza dell'Avviso non risultare destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ovvero dell'articolo 54 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

utilizzare o impegnarsi a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro

impegnarsi ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali

impegnarsi ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali

impegnarsi ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione giovani di età inferiore a trentasei anni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali

avere, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali

avere, nell'ultimo triennio, adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali

avere, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di lavoro delle persone disabili

Per l'ammissione alla procedura di co-progettazione viene fissato un punteggio minimo di 70/100, quale soglia di sbarramento.

ARTICOLO 12 - FASI DELLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE

La co-progettazione, ai sensi del comma 3, articolo 55 del Codice del Terzo Settore, in quanto istruttoria partecipata e condivisa presuppone, oltre all'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, un rapporto di leale collaborazione improntata ai principi di buona fede, proattività e di reciprocità.

Il primo tavolo di coprogettazione verrà convocato entro 30 giorni dal termine fissato per la presentazione delle candidature. I soggetti ammessi saranno invitati con apposita convocazione, a mezzo PEC, indicante la data, l'orario e la sede dell'incontro.

La coprogettazione definirà nel dettaglio analitico/operativo i contenuti della convenzione che verrà in seguito sottoscritta per la realizzazione degli interventi ed in particolare:

- finalità ed obiettivi da conseguire, con evidenza degli elementi innovativi e sperimentali;
- assetto organizzativo tra il DSS1 ed i partner progettuali nella gestione dei servizi, delle attività e degli interventi;
- attività volte al raggiungimento dei predetti obiettivi e relative modalità operative-gestionali, di accesso ai servizi, composizione dello staff tecnico dedicato con relativi ruoli e funzioni, obblighi assicurativi, ulteriori obblighi dei partners;
- piano economico/finanziario, con individuazione di costi e risorse.

Tutte le operazioni dei Tavoli saranno debitamente verbalizzate.

Farà seguito la stipula della convenzione per l'attuazione degli interventi.

Ai fini di maggior trasparenza l'allegato D riproduce un possibile schema di *“Convenzione per la coprogettazione esecutiva e gestione di interventi di supporto all'integrazione sociale, abitativa e lavorativa di persone in condizione emarginazione e di povertà sul territorio del Distretto Sociosanitario n° 1 Ventimigliese”*.

La Convenzione fra ETS e DSS1, in merito alle azioni finanziate su progetti PNRR, verrà sottoscritta esclusivamente a seguito della conferma di finanziamento da parte del MLPS, in merito all'importo assegnato ed alle azioni ammesse.

È fatta espressa riserva di richiedere al soggetto selezionato, in qualsiasi momento, la ripresa del tavolo di coprogettazione, alla luce di elementi che suggeriscano modifiche e/o integrazioni progettuali.

ARTICOLO 13 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune di Ventimiglia si riserva la facoltà, rispetto alle dichiarazioni rese, di effettuare gli opportuni controlli, richiedendo copia autentica della documentazione.

ARTICOLO 14 - PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente Avviso è pubblicato, in versione integrale, sul sito Internet del Comune di Ventimiglia: <https://www.comune.ventimiglia.it>

ARTICOLO 15 - INFORMATIVA PRIVACY REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (*di seguito GDPR*), relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla loro libera circolazione, che abroga la direttiva 95/46/CE, ovvero:

- i dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche. Il trattamento sarà finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali, definite nell'ambito del progetto “Common Ground” ed i dati acquisiti a seguito del presente Avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale sono comunicati;
- l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità, da parte del Titolare del trattamento, ad erogare il servizio richiesto;
- i dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni), individuati dal Titolare o dai soggetti incaricati, individuati dal Responsabile (esterno), adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà ed i legittimi interessi, riconosciuti per legge in quanto “Interessato”;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali saranno conservati per un periodo di dieci anni, dal termine del progetto;
- i dati personali saranno comunicati a Regione Liguria e/o al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali oltre che, eventualmente, ad altri soggetti partner del progetto, esclusivamente per le finalità ad esso attinenti;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese extraeuropeo, né di comunicazione a soggetti terzi, fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati, ivi inclusa la profilazione.

Si precisa che potranno essere esercitati i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22, Regolamento UE 679/2016, ovvero:

- conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e messa a disposizione in forma intellegibile;
- conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento;
- cancellazione, trasformazione in forma anonima, limitazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- aggiornamento, rettifica o, se vi è interesse, integrazione dei dati;

- opposizione, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) e/o al Responsabile del trattamento;
- reclamo all'Autorità di controllo competente.

Si comunica che il Titolare del Trattamento dei dati è il Dott. Simone Barla e l'indirizzo PEC a cui inviare eventuali comunicazioni è il seguente: isecsrl@legalmail.it.

ARTICOLO 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento (RUP) è individuato nel Dirigente Area Sviluppo Comunitario – Distretto Sociosanitario **Dott.ssa Monica Bonelli**

ARTICOLO 17 – INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti e/o informazioni relative alla presente procedura esclusivamente attraverso l'invio di richieste all'indirizzo PEC comune.ventimiglia@legalmail.it.

Le risposte saranno pubblicate sul sito istituzionale www.comune.ventimiglia.im.it

ARTICOLO 18 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il Comune di Ventimiglia, capofila del Distretto Sociosanitario n. 1 Ventimigliese, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l'opportunità, per ragioni di pubblico interesse senza che, per questo, i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti del Distretto medesimo. L'Ente procedente si riserva altresì la facoltà di non dare luogo all'avvio del progetto, qualora le manifestazioni di interesse siano ritenute non pienamente ed ampiamente coerenti.

ARTICOLO 19 – NORME DI RINVIO

La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente avviso. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni contenute nella normativa vigente.